



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

ORISTANO

(tel./fax: 0783.72262 – Oristano@guardiacostiera.it - www.guardiacostiera.oristano.it)

ORDINANZA N. **01** / 2014

ORDINANZA PESCAGGI BANCHINA DENOMINATA "CWF" DEL PORTO INDUSTRIALE DI ORISTANO.

Il Capitano di Fregata, sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

- VISTA:** L'istanza, della Società Biopower Sardegna assunta a protocollo della Capitaneria di Porto di Oristano con n° 13733 in data 24.12.2013 inerente la richiesta di abrogazione dell'ordinanza interdittiva dell'accosto CWF del Porto di Oristano;
- VISTA** La relazione della Società Coral Reef esecutrice dei lavori di spianamento del fondale antistante l'accosto della banchina CWF del porto di Oristano con la quale si dichiara la profondità al pescaggio massimo m.m. di circa mt. 10,70;
- VISTO** Il rapporto di servizio della dipendente motovedetta CP728 relativo al pescaggio rilevato nell'area interessata dallo spianamento del fondale, con il quale si rilevava una profondità alla linea di pescaggio che andava da mt 11.05 a 11.55, rilevando altresì che il minimo rilevato nell'area è di mt 10.75;
- VISTI** Gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

In seguito ai lavori di ripianamento dei fondali antistanti alla banchina denominata "CWF" del porto di Oristano, che hanno riportato il pescaggio su l.m.m. a metri 10,70, i pescaggi per l'ormeggio di unità mercantili sono di seguito riportati all'art.1 della presente Ordinanza:

ORDINA

Art. 1

L'attracco alla banchina denominata "C.W.F.", del porto industriale di Oristano, è consentito esclusivamente a navi aventi una lunghezza fuori tutto fino a metri 200(duecento), con pescaggio non superiore a metri 10,00(dieci) e un DWT fino a 40.000(quarantamila) tonnellate.

Art. 2

Le ordinanze n° 32/2013 datata 28.10.2013 e n° 39/2012 datata 24.12.2012 sono abrogate.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca autonomamente o in concorso, fattispecie di reato, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1174 comma 1 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme di polizia dei porti) che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 (milletrentadue/00) ad euro 6.197,00 (seimilacentonovantasette/00).

Oristano, lì 15/01/2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Rodolfo RAITERI